

Legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 188–191c della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2006²,
decreta:

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale federale

Art. 25a Infrastruttura

¹ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale.

² Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

³ Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

Art. 130 Disposizioni cantionali di esecuzione

¹ Con effetto dall'entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il

¹ RS 101

² FF 2006 2849

³ RS 173.110; RU 2006 1205

diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

² Con effetto dall'entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

³ Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale.

⁴ Sino all'emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1–3.

Art. 132 cpv. 3 e 4

³ I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943⁴ sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984⁵ concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.

⁴ La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.

2. Legge del 4 ottobre 2002⁶ sul Tribunale penale federale

Art. 23a Infrastruttura

¹ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

² Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

⁴ CS 3 499

⁵ RU 1984 748, 1992 339, 1993 879

⁶ RS 173.71

³ I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

3. Legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27a Infrastruttura

¹ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.

² Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

³ I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2006¹⁰

Termine di referendum: 12 ottobre 2006

⁷ RS 173.110; RU 2006 1205

⁸ RS 173.32; RU 2006 2197

⁹ RS 173.110; RU 2006 1205

¹⁰ FF 2006 5329

